

Durc On Line: validita' fino al 29 ottobre 2020

Sono validi fino al 29 ottobre 2020 i documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Si comunica che i Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 a seguito della soppressione dell'art. 81, comma 1 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 operata dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77.

Di conseguenza, nell'ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc, tutti i Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono ritenuti validi fino al 29 ottobre 2020, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione.

Nella funzione Consultazione del servizio Durc online, oltre ad essere disponibili i Durc in corso di validità, è possibile l'acquisizione dell'ultimo Durc online già emesso che riporta nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata al 29 ottobre 2020.

Si sottolinea, tuttavia, che l'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto n. 76/2020, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare le istruzioni operative allegate.

- [Istruzione operativa del 3 agosto 2020](#)

Verifica della regolarità contributiva. Articolo 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni. Articolo 8, comma 10, decreto-legge n. 76/2020.